

L.R. n. 46 del 5 settembre 1991

**Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena
nella regione Friuli - Venezia Giulia**

B.U. n. 115 del 6 settembre 1991

(La presente legge è stata abrogata dall'art. 5, comma 13, L.R. 12 settembre 2001, n. 23, ad esclusione dell'art. 8)

ARTICOLO 8

1. Per assicurare la consultazione delle istituzioni della minoranza slovena, è istituita una commissione denominata "Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena", di seguito denominata Commissione, con il compito di indicare i criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge.
- 2 La Commissione è presieduta dal Presidente della Giunta regione o, su sua delega, dall' Assessore regionale all' istruzione ed alla cultura, ed è composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circolo promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena.
3. La Commissione dura in carica tre anni. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento della Commissione regionale per la cultura.
4. Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la Commissione dà priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già operanti.
5. Per gli interventi previsti dall' articolo 2, il parere della Commissione sostituisce quello della Commissione regionale per la culturale quando questo sia previsto.
6. Si prescinde dal parere della Commissione nei casi in cui la presente legge individua direttamente l' ente beneficiario.
7. Per le domande presentate per l' anno 1991 si prescinde dal parere della Commissione.